

N.554/08 Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

I SEZIONE CIVILE

CONTENZ. N.	2452/06
RUCLO G.I. N.	
CRONOL. N.	4819
REFERT. N.	1004
COMUNICAZ. N.	2

composta dai seguenti magistrati:

Dott. S. Bruno Presidente
Dott. N. Sinisi Giudice
Dott. M. Vittoria Giudice estensore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2452/06 R.G.

avente ad oggetto "INVALIDITA' CONTRATTUALE IN TEMA DI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA"

promossa da

[REDACTED],

[REDACTED]

rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED], Luca Zamagni e [REDACTED]
[REDACTED] del Foro di Rimini, e dall'Avv. P. Mammone del Foro di Parma,
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Parma, V.lo dei Mulini
n. 6, giusta procura in atti;

ATTORI

CONTRO

BANCA [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED] presso il cui
studio in Parma, [REDACTED] è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

All'udienza collegiale di discussione del 16.01.08

il Tribunale si riservava di decidere sulle conclusioni delle parti, si come
rispettivamente precisate dagli attori in seno all'istanza di fissazione
dell'udienza e dal convenuto in seno alle note conclusive.

In esito alla riunione in Camera di Consiglio il Tribunale statuiva come da
motivazione qui di seguito riportata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29.03.06 (ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al d. lgs. n. 3/05),

gli odierni attori, [REDACTED] e [REDACTED]

hanno convenuto in giudizio la BANCA [REDACTED] deducendo di essere titolare di obbligazioni emesse dallo Stato Argentino e dalla Provincia di B. Aires, risultate, in ragione della (ed in esito alla) gravissima crisi economica e finanziaria dell'emittente, non rimborsate.

A fondamento della propria istanza giudiziale, gli attori deducevano:

la nullità dei contratti di investimento, per difetto di forma scritta;

l'annullabilità dei contratti di investimento, per dolo o errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.;

la nullità dei contratti di investimento per violazione delle norme del T.U. n. 58/99, nonché dei regolamenti di attuazione, relativi alla disciplina delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza ed agli obblighi di informazione;

la nullità del contratto quadro, per mancato adeguamento dello stesso alle prescrizioni imposte con l'entrata in vigore del TUF;

l'annullabilità dei contratti di investimento, per violazione del divieto di agire in conflitto di interessi;

la risolubilità per inadempimento imputabile alla Banca degli ordini di acquisto del 04.03.99, del 24.06.99 e del 05.07.99;

con richiesta di restituzione delle somme investite, oltre interessi legali e risarcimento del danno.

Tanto premesso in via generale, la difesa di parte attrice ha poi puntualizzato la propria posizione, così chiarendo di aver acquistato dalla Banca Monte Parma, in tre diverse occasioni, il 04.03.99, il 24.06.99, il 05.07.99, titoli argentini, per il valore complessivo di € 62.344,02.

Tutto ciò premesso, parte attrice ha chiesto:

in via principale, dichiarare la nullità dei relativi contratti di investimento ovvero, in subordine, pronunciarne l'annullamento;

in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto, risolvere gli ordini di acquisto e condannare l'Istituto di Credito alla restituzione delle somme investite. Con

vittoria di spese e compensi del giudizio.

Con comparsa notificata nel rispetto del termine concesso dall'attore la convenuta Banca ha contestato in fatto e diritto tutto quanto prospettato da parte attrice, previa affermazione della validità dei contratti e della perfetta diligenza degli operatori bancari segnalando che:

diversamente da quanto affermato, l'attrice non poteva ritenersi del tutto estranea al mercato finanziario avendo ella provveduto, negli anni interessati dalla odierna vicenda processuale, ad acquistare - sempre per il tramite del medesimo intermediario - altri strumenti finanziari, alcuni dei quali aventi carattere meramente speculativo;

che in ogni caso, il rating che caratterizzava il prodotto in esame all'epoca dell'acquisto rendeva comunque adeguata l'operazione anche per un investitore dal basso profilo di rischio;

che peraltro, solo negli ultimi giorni del 2002 era emersa, con una certa chiarezza, la effettiva consistenza della situazione economico finanziaria della emittente.

Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda.

In esito allo scambio di memorie di replica, la convenuta ha provveduto poi alla tempestiva notifica e quindi al deposito della istanza di fissazione udienza in esito alla quale il Giudice relatore all'uopo designato ha fissato con decreto l'udienza Collegiale di discussione. Istruita la causa, depositate le rispettive comparse conclusionali, la causa, in esito alla discussione orale innanzi al Collegio, veniva così decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Della dedotta nullità per difetto di forma. L'art. 23 TUF. La nullità cd sopravvenuta degli ordini di acquisto.

Sin dalla citazione introduttiva, parte attrice ha dedotto la nullità - poi in vero non coltivata in corso di causa - per difetto di forma dei contratti di investimento sottoscritti dai vari clienti.

A tal proposito, ritiene, in via generale, il Tribunale, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la forma *ad substantiam* prevista dall'art. 23 T. U. F. debba essere riferita al contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro, o *master agreement*) e non anche ai

singoli negozi conclusi nell'ambito e in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro.


Il convincimento si fonda sul rilievo secondo cui lo stesso art. 30 comma 2. lett. c) Reg. Consob n. 11522/98 rimette all'autonomia privata, nell'ambito del contratto che - ribadisce - deve rivestire forma scritta, le modalità attraverso cui possono essere impartiti ordini ed istruzioni: disposizione che in tanto ha significato in quanto la forma scritta per i singoli negozi (di attuazione) non sia prevista dalla legge *ad substantiam*, e cioè ai fini della validità degli stessi. Ciò premesso, si osserva che, nella specie, risulta assolto il vincolo di forma previsto a pena di nullità, avendo la Banca convenuta prodotto il contratto di negoziazione, redatto per iscritto e debitamente sottoscritto dalla cliente (cfr. doc. n. 2 fasc. parte convenuta). **IL CASO.it**

Relativamente ai singoli ordini (per i quali l'onere della forma è previsto ai fini della prova e non ai fini della validità del rapporto) il Tribunale ritiene superata ogni questione, avendo la difesa attrice dato per ammesso il conferimento degli stessi da parte degli attori.

Dunque, dalla documentazione in atti, risulta provata la sottoscrizione dei contratti per negoziazione e raccolta ordini (cfr. docc. citati) e, conseguentemente, documentato l'avvenuto conferimento degli ordini per cui è causa, di cui parte attrice non lamenta tanto che siano stati trasmessi ed effettuati, bensì piuttosto che la volontà ad essi sottesa sia stata condizionata da carenti o errate informazioni (ma la censura verrà esaminata nel prosieguo).

E pertanto non si pone più una questione di prova circa la loro esistenza, con un'ulteriore precisazione: invero, rispetto all'odierna vertenza giudiziale, si pone un problema specifico, siccome connesso alla denuncia, sollevata da parte attrice, che il contratto cd quadro, sottoscritto il 10.09.96, non sarebbe stato convenientemente aggiornato alle indicazioni prescritte dal TUF, divenuto cogente nel 1998.

La questione merita di essere approfondita.

Orbene, ritiene, sul punto, il Tribunale di poter far proprie le considerazioni  giuste le quali il fenomeno ordinariamente catalogato sotto l'etichetta convenzionale classificatoria '*nullità sopravvenuta*' condensa non tanto una peculiare figura 

di invalidità del contratto, bensì piuttosto un problema di efficacia della legge nel tempo; similmente, la nullità non incide tanto sul contratto come atto quanto piuttosto sul contratto come rapporto.

Il problema si pone infatti, per definizione, solo rispetto ai contratti di durata, giacché i contratti ad efficacia immediata ed istantanea sono necessariamente estranei al fenomeno, dal momento che questi vedono il dispiegarsi degli effetti loro propri compiutamente definirsi nel momento stesso in cui essi sono redatti e sottoscritti.

Il problema sollevato va dunque riscritto, in via generale, nei seguenti termini: quale sia la tecnica di reazione che l'ordinamento predispone nel caso in cui, concluso il contratto quadro, il successivo ordine di acquisto sia sottoscritto nel momento in cui la normativa cogente prevedeva oneri formali ulteriori e diversi, inizialmente non prescritti.

Nel caso di specie, il contratto quadro risale al 1996; gli ordini di acquisto risalgono al 1999.

E' dunque evidente che il contratto quadro fu perfezionato, conforme a legge, nel 1996. E' altrettanto evidente, tuttavia, che al momento della sottoscrizione del 1999 il singolo ordine fosse coperto da un contratto, privo dei requisiti richiesti dall'art. 23 TUF, *medio tempore* entrato in vigore.

Ora, è convinzione del Collegio che valga il principio per cui al rapporto negoziale di cui si tratta debbano applicarsi le norme in vigore al momento della sua conclusione: il contratto quadro al tempo della conclusione era dunque inizialmente valido ed efficace nel 1996.

Pur tuttavia, ciò non è sufficiente a 'salvare' l'ordine successivamente impartito, in quanto la dinamica del rapporto negoziale sconta le peculiarità del programma di investimento, che appartiene alla categoria dei contratti, al contempo, ad efficacia immediata ed a esecuzione continuata. In tal senso, se il contratto ha efficacia immediata, risultando la sua efficacia obbligatoria immediatamente vincolante per le parti, i suoi effetti si dipanano nel tempo, sicché occorre rimeditare rispetto ad ogni singolo ordine di acquisto la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'operazione di investimento. Rimanendo fedeli all'impostazione posta in premessa, è giocoforza concludere che, se la cd nullità sopravvenuta opera sugli effetti e non sull'atto (i.e. il contratto quadro del 1996), essa non ha natura di vera e propria nullità ma deve piuttosto concepirsi una diversa tecnica di reazione, assimilabile alla

risoluzione: in particolare, trattasi di una peculiare ipotesi di (in senso lato equiparabile alla) risoluzione del contratto (quadro) per impossibilità (giuridica) sopravvenuta, siccome connessa alla sopravvenuta inidoneità del contratto sottoscritto nel 1996 a spiegare i suoi effetti di titolo di legittimazione per le operazioni di investimento svolte con l'intermediazione dell'Istituto di credito².

Su tale modello ricostruttivo è sufficiente osservare come l'enunciato dell'art. 1418, I co. c.c. contempra la figura della *cd nullità virtuale*, ossia ponga una regola in ragione della quale *può aversi* nullità di un contratto anche nel caso in cui la nullità *non sia puntualmente prevista* né nella disposizione violata né in altra precisa disposizione.

IL CASO.it

Ora, definito il contratto come un fatto (i.e. un accordo) in forza del quale la regola che le parti hanno convenuto di darsi acquista rilevanza giuridica (riceve forza di legge, cfr. art. 1321 c.c.), segue che, in astratto, il contratto stesso può essere contrario a norme imperative sia in quanto fatto (ossia in quanto accordo, fonte di regole) sia in quanto regolamento.

Nella prospettiva che si predilige, l'esigenza di coerenza e di razionalità del sistema impone di tenere ferma un'interpretazione lata sia della proposizione principale che dell'inciso finale dell'art. 1418, co. I c.c. Ciò significa ritenere che tale norma disciplini il contratto e in quanto fatto e in quanto regolamento (proposizione principale) e, soprattutto, che la violazione di una norma imperativa induce la nullità del contratto, salvo che non sia maggiormente coerente con il sistema applicare una sanzione civilistica diversa dalla nullità³ (inciso finale).

Nessuna difficoltà dunque a ritenere che la violazione di una norma imperativa ridondi sugli effetti di un contratto determinandone la risoluzione. Con una conseguenza: in questo caso ad essere rilevabile d'ufficio non è tanto la nullità (cfr. difesa di parte convenuta), quanto piuttosto il carattere imperativo della norma.

Ed allora,

² L'obbligo di procedere alla 'rinnovazione' del contratto quadro emerge con limpida chiarezza dal regolamento Consob n. 10943/97 (cfr. artt. 7, 14), ove emerge *expressis verbis* l'obbligo di procedere alla rimeditazione del testo contrattuale. Tale obbligo ha poi subito una proroga con il successivo regolamento n. 11254/97 che stabilì come ultimo termine quello del 30 Marzo '98. La normativa è stata infine assorbita nella dettagliata deliberazione n. 11522/98, ancor oggi vigente (seppur con successive modificazioni), ed ancor prima fatta propria dalla stessa ABI in sede di definizione del contenuto del Regolamento di Autodisciplina.

³ L'altra interpretazione possibile dell'inciso finale è quella secondo la quale la violazione di norma imperativa induce sempre nullità, salvo che sia espressamente prevista una sanzione diversa dalla nullità.

secondo le modalità imposte e predisposte dal legislatore con norma cogente, legittimano l'acquisto dei titoli.

La soluzione risulta viepiù giustificata ove si ponga mente al fatto che, ad esempio, il legislatore del 1991 aveva (cfr. art. 11, co. 5 l. n. 1/91) espressamente vietato le operazioni cd in contropartita diretta⁶ su titoli negoziati fuori dai mercati regolamentati, sì che non si dà medio logico alla seguente alternativa:

- o si ritiene che il rapporto Banca-cliente sia disciplinato dal 'vecchio' contratto e si dirà, quindi, che l'ordine è nullo, siccome emesso in violazione di un divieto dettato da una norma imperativa;

⁶ La distanza tra il vecchio modello contrattuale e quello 'importato' dal modello comunitario e recepito dal nuovo archetipo introdotto con il TUF del '98 si percepisce su almeno cinque, distinti punti:

- operazioni non adeguate;
- best execution;
- operazioni in contropartita (senz'altro il profilo con maggiore rilevanza, dal punto di vista applicativo);
- ordini telefonici;
- acquisizione di informazioni su esperienza del cliente e propensione soggettiva al rischio.

In forza del nuovo modello prefigurato dal legislatore del '96 (cfr. l. n. 52/96, art. 21, co. 1 lett. m), il contratto-quadro va quindi calibrato sulle nuove ipotesi operative in astratto realizzabili, che si traducono – stante la scarsa fantasia dello stesso legislatore – in altrettanti obblighi di forma-contenuto del contratto, così come chiarito dalla Consob nel Regolamento n. 10943/97 e così come recepito dal Regolamento di autodisciplina della stessa ABI.

Stante la stretta successione intertemporale tra provvedimenti operanti a vari livelli, accade quindi che i 'vecchi' contratti, la rinnovazione dei quali fu prorogata (con Regolamento n. 11522/98) fino al '98, siano idonei a produrre effetti sino al Luglio di quell'anno, data entro la quale tutti i contratti (anche quelli conclusi *medio termine*) andavano rinnovati, pena la cessazione dell'efficacia del vecchio regolamento pattizio, non più adeguato alla luce degli obblighi di forma-contenuto sopravvenuti.

Ove si volesse esaminare la capacità di 'tenuta' del contratto originario alla luce della rinnovata disciplina del TUF, deve quindi rilevarsi, ad esempio (è il caso più frequente) che difetta, nel contratto quadro stipulato a norma della legge n. 1/91, una specifica clausola contrattuale, così come inserita in tutti i contratti standard successivi alla novella, che descriva la facoltà della Banca (e le modalità di attuazione di tale facoltà) di collocare titoli secondo quel peculiare modello operativo, ordinariamente definito a *contropartita diretta*. In particolare, nei vecchi contratti standard mancano clausole che rendano edotto l'acquirente delle operazioni di negoziazione in conto proprio, del tipo di quelle che normalmente sono riportate nei nuovi formulari, quali: *la banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del d. lvo n. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione* (con rinvio formale agli artt. 21, 23 TUF e agli artt. 30, 32 delib. Consob n. 11768/98, ove la rimozione – *rectius*: la mancata riproposizione – del divieto di cui all'art. 11, co. 5 l. n. 1/91); *nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla banca in conto proprio e cioè in contropartita diretta, la banca comunica al cliente stesso, all'atto di ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del cliente, non si applicano sul prezzo commissioni*.

Nel caso di specie, il formulario predisposto dalla Banca e sottoscritto dalle attrici reca, seppur in nuce, e non dettagliatamente, alcune indicazioni utili a definire lo spettro di operazioni demandate alla Banca, ivi comprese le operazioni compiute in conto proprio su titoli ad alto rischio, negoziati su mercati non regolamentati: ciò è funzione specifica della circostanza che il contratto quadro fu concepito (e sottoscritto) nel Settembre del '96, ossia in un periodo di tempo successivo alla l. n. 52/96 (cfr. art. 21, co. 1 lett. m), che, nel dettare i principi direttivi per l'adeguamento alla direttiva comunitaria 93/22, aveva – in fatto e in diritto – rimosso il 'vetusto' divieto e recepito la regola di liceità delle operazioni in 'contropartita diretta'. Il TUF non ha fatto altro che recepire, senza innovare *in parte qua*, quanto a livello comunitario era stato deliberato e quanto il legislatore del '96 aveva, seppur confusamente, intenzione di introdurre in Italia.

Pur tuttavia, il contratto non è stato ulteriormente rinnovato (nel termine del Luglio '98), in base ai più recenti dettami imposti dal sopravvenuto TUF in ordine agli altri punti già richiamati, ciò che rende il contratto inidoneo a fornire alla Banca titolo per la negoziazione di valori mobiliari, in quanto gli obblighi incombenti sull'Istituto di Credito risultano imprecisati alla luce della normativa vigente.

posto che il contratto del 1996 era perfettamente valido ed efficace;
posto che nel 1998 è subentrata la nuova normativa del TUF (v. art. 23⁴);
posto che gli ordini di acquisto sono stati sottoscritti nel 1999, senza che
fossero state rinegoziate le condizioni che legittimano l'Istituto a intervenire
sul mercato dei titoli in nome e per conto del cliente;

IL CASO .it

deve concludersi che – dato ingresso al modello di reazione alla violazione
delle norme imperative sopra esposto – i due ordini, in sé considerati, siano
nullis, siccome privi delle condizioni che, in forza di norma imperativa (art. 23
TUF), presiedono all'acquisto dei titoli secondo il nostro ordinamento.

Tale regola non è puntualmente riconducibile ad alcun enunciato normativo,
ma costituisce un coerente sviluppo del sistema del codice: la situazione è, per
certi aspetti, accostabile alla situazione che si ha nel caso del *cd factum
principis* che incida su rapporti già in atto.

In tal caso, allora, fatti salvi i diritti quesiti, l'efficacia risolutiva opera dal
momento in cui il divieto normativo è divenuto operativo ed ha, per così dire,
valenza solo parziale, in quanto destinata ad operare solo per il futuro (non ha
invece valenza restitutoria, giacché gli effetti già prodottisi rimangono salvi,
arg. ex art. 1458 c.c.).

In questa prospettiva, allora, l'intervenuta modifica legislativa ha operato in
un duplice, concorrente, senso, avendo spiegato, al contempo, effetti risolutivi
nei confronti del contratto quadro ed effetti invalidanti sui singoli, individui,
ordini di acquisto eseguiti, dopo l'entrata in vigore del TUF, in base ad un
~~contratto non più efficace perché inidoneo a dare titolo alla Banca su~~
operazioni del tipo di quella posta in essere in concreto.

Si dirà quindi che l'effetto traslativo è senz'altro impossibile, poiché in
contrasto con (precluso da) una norma imperativa; l'oggetto dell'ordine di
acquisto è, senz'altro, ancora in astratto possibile e lecito (è consentito alle
Banche contrattare e collocare titoli), ma si è in presenza di un caso nel quale
è inattuabile, per una causa pertinente alla sfera del venditore, il regolamento
negoziale consacrato nell'ordine, siccome privo delle condizioni che 'a monte',

⁴ Nella prospettiva che si predilige, l'art. 23 TUF va quindi letto nel duplice senso che la Consob ha il (duplice) potere (regolamentare) di imporre agli operatori bancari: a. che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b. che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto.

⁵ L'A. sopra citato abbozza semplicemente la tesi che qui si definisce puntualmente.

- o si ritiene che, intervenuto il TUF, la Banca possa concludere negoziazioni in contropartita diretta, su titoli negoziati fuori dei mercati regolamentati, solo in quanto espressamente 'autorizzata' in base ad un contratto-quadro rivisto e rinegoziato in base alla nuova normativa entrata in vigore nel 1998, adeguatamente riformulato in maniera tale da (a) obbedire al disposto dell'art. 30, co. 2 lett. a) e lett. c) delib. Consob n. 11768/98 (sì come esplicativo degli oneri incombenti sull'ente a norma dell'art. 21 e 23 TUF) (b) inserire in contratto l'esplicitazione, evidente, del catalogo dei servizi di investimento resi dalla Banca (che la Banca è ormai, in forza del contratto quadro legittimata a porre in essere), a norma dell'art. 1, co. 5 TUF (ove, appunto, l'espressa menzione, tra i 'servizi di investimento', della negoziazione per conto proprio, dapprima non ammessa ex art. 11.5 l. n. 1/91). Nel caso di specie, parte attrice ha denunciato, sin dall'atto introduttivo, la nullità sopravvenuta, con restituzione delle somme investite e risarcimento del danno.

Sussistono, dunque, tutti i presupposti processuali utili all'accoglimento della domanda.

IL CASO.it

Conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dei tre ordini di acquisto - aventi ad oggetto titoli di cui può predicarsi, in punta di penna, l'assoluta inadeguatezza al profilo di rischio dell'investitore - del 04.03.99, per € 35.227,45 (doc. n. 1), del 24.06.99, per € 26.109,45 (doc. n. 2), del 05.07.99, per € 1.007,12 (doc. n. 3).

Su tali somme vanno computati ~~interessi al saggio legale a far data dal di~~ dell'ordine di acquisto, essendo contraente di mala fede (cfr. art. 1338 c.c.) il soggetto che, pur conoscendo una causa di invalidità (in questo caso sopravvenuta, nel senso sopra spiegato), non abbia reso edotta la controparte del rischio del fallimento dell'operazione economica intrapresa.

Non si dà invece, in difetto di prova, ulteriore risarcimento, giacché gli obblighi restitutori sono in grado di ricondurre il piccolo risparmiatore nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse investito quelle somme come oggi avrebbe preteso, ossia in titoli del debito pubblico, in grado di fornire un tasso simile a quello legale.

In particolare, non si dà risarcimento nemmeno a norma dell'art. 1338 c.c., giacché il risparmiatore non ha chiesto di essere sottratto alle perdite connesse alla speranza che il contratto fosse valido e, dunque, fosse efficace,

ma ha, piuttosto, invocato la nullità allo specifico fine di sottrarsi agli svantaggi connessi al fallimento economico dell'operazione intrapresa.

Alla declaratoria di nullità degli ordini consegue, altresì, la condanna delle attrici alla restituzione di quanto già percepito, in questa sede possibile solo in via generica, atteso che le parti – in particolare, la Banca convenuta – non hanno puntualizzato l'entità delle somme già riscosse.

Dei rimanenti capi di domanda non occorre occuparsi, siccome assorbiti dalla questione sin qui trattata.

2. Statuizioni sulle spese.

Le spese, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

P. T. M.

Definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2452/06 RG, così decide:

accoglie la domanda e,

per l'effetto,

dichiara risolti gli ordini di acquisto del 04.03.99, del 24.06.99 e del 05.07.99; condanna la Banca [redacted] alla restituzione in favore di [redacted] e [redacted] di:

- 1) € 35.227,45, oltre interessi al saggio legale dal 04.03.99, sino al soddisfo;
- 2) € 26.109,45, oltre interessi al saggio legale dal 24.06.99, sino al soddisfo;
- 3) € 1007,12, oltre interessi al saggio legale dal 05.07.99, sino al soddisfo;

condanna [redacted] e [redacted] alla restituzione di quanto percepito in forza degli ordini di acquisto dichiarati nulli, oltre interessi al saggio legale dalla percezione delle cedole, sino al soddisfo;

condanna la Banca [redacted] alla refusione delle spese di lite in favore di [redacted] e [redacted] che liquida in complessivi € 6.876,00, di cui € 550,00 per spese ed € 2.820,00 per diritti, oltre IVA e cpa come per legge.

Così deciso, in Parma

Il Giudice est.
(Dott. Marco Vittoria)
[Signature]

Il Presidente
(Dott. Stellario Bruno)
[Signature]

